DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

Art. 21

Denunce delle aziende private

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza. Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in piu' province.

Versione in vigore dal 1 luglio 1968, non più in vigore dal 5 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 482
Titolo	III — Modalità per il collocamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-delle-assunzioni-obbligatorie-presso-le-pubbliche/art-21-denunce-delle-aziende-private/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it